

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI
DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di marzo, in Petralia Sottana,
nella sede dell'Ente Parco delle Madonie, sita in Corso Paolo Agliata, n. 16

30 marzo 2012

sono presenti i signori:

- Dott. Licata di Baucina Francesco, nato a Palermo il 08/08/1949
codice fiscale: LCTFNC49M08G273X residente a Isnello in C.da Mongerrati
snc, Direttore dell'Ente Parco delle Madonie (codice fiscale 95002760825),
come tale nominato giusta Determinazione del Commissario Straordinario
n.78 del 9/11/2009 e confermato con la successiva n. 5 del 5/4/2011,
domiciliato per tale incarico presso la sede del predetto Ente, in Petralia
Sottana, Corso Paolo Agliata, n.16, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, che in prosieguo sarà
indicato con la dizione "Amministrazione appaltante", da una parte;
dott. Arch. Pressimone Roberto, nato a Messina il 16/11/1972, codice fiscale:
PRSRRT72S16F158W, residente a Palermo in via Albergheria n. 36, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante
dell'impresa ed Amministratore Unico - come tale nominato con atto del
30/6/2009, a tempo indeterminato - dell'impresa di pulizia "Clean Company
s.r.l." società a responsabilità limitata, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Enna in
data 3/8/2009, nella sez. ordinaria -Codice fiscale e n. di iscrizione Partita
I.V.A. 01150210860, R.E.A. n.63457 - con sede e domicilio in Nicosia Via
Nazionale n. 126, ove è domiciliato per la carica, come risulta dal certificato

della C.C.I.A.A. di Enna rilasciato in data 13/02/2012, allegato in copia *sub F*)

che in prosieguo sarà chiamato con la dizione “Impresa”, dall’altra parte.

Detti comparenti, dichiarano e convengono quanto segue, premesso:

- che con la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 20/06/2011 –

adottata con i poteri del Comitato Esecutivo, ratificata dal C.E. con

deliberazione n. 19 del 21/09/2011, è stato approvato il capitolato d’oneri in

uno con l’analisi dei costi per procedere all’affidamento del servizio di pulizia

dei locali dell’Ente per mesi trentasei (36), mediante asta pubblica da esperirsi

ai sensi di legge;

- che con il provvedimento sopra citato è stato approvato altresì il relativo

bando di gara a norma dell’art. 32 delle Legge Regionali n.7 del 2002 e s.m.i.

con l’applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di forniture

di servizi nella Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Legislativo

n.163/2006;

- che con determinazione del Direttore n. 174 del 22/06/2011 e s.m.i. si è

provveduto all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’anno 2012 al

capitolo 10211 del bilancio per il corrente esercizio alla voce “Spese per la

pulizia”;

- che con determinazione del Direttore n. 36 del 16/02/2012 sono stati

approvati i verbali di gara come redatti dalla commissione di gara all’uopo

costituita e l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta risultata

prima in graduatoria;

Premesso quanto sopra le parti, previa conferma della narrativa che precede,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se

non allegati da ritenersi qui interamente richiamati e trascritti, convengono e

stipulano quanto segue:

art. 1 - L'Ente Parco delle Madonie, rappresentato come sopra, da in appalto all'impresa "Clean Company s.r.l." con sede in via Nazionale n. 126, innanzi indicata, che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto del servizio di pulizia degli uffici dell'Ente, e precisamente:

- in Petralia Sottana: nel Corso Paolo Agliata numero 16 e Piazza A. Gramsci n. 7;

- nonché in Cefalù nel Corso Ruggero n.116, locali che l'Impresa dichiara di conoscere per averne presa visione, e come meglio descritti nell'allegato capitolato d'oneri citato in premessa ed allegato al presente sub B);

art. 2 - L'impresa provvederà all'espletamento del servizio avvalendosi della sua organizzazione ed attrezzatura autonoma, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi alla previdenza ed assistenza dei prestatori di lavoro e si impegna al rispetto dei minimi salariali e di quanto previsto dai contratti collettivi di categoria; assume, inoltre, in proprio la spesa per l'acquisto del materiale occorrente per l'espletamento del servizio fatta eccezione per l'acqua e l'energia elettrica;

art. 3 – Il servizio comporta la piena osservanza di tutti quanti gli impegni descritti così come indicati nel sopra citato capitolato d'oneri e nel bando di gara.

art. 4 - La pulizia dei locali dovrà essere effettuata secondo le modalità dell'allegato capitolato d'oneri. Particolare cura ed attenzione dovrà porsi nell'espletamento del servizio al fine di non danneggiare macchine, attrezzature, impianti, mobili evitando, nel contempo, di arrecare disordine fra

le carte e i documenti degli uffici;

art. 5 – Il presente appalto del servizio ha la durata di mesi 36 (Trentasei), con decorrenza **dal giorno 3 aprile 2012 fino al 2 aprile 2015**. Il compenso è determinato in euro settantamilasettecentosettantanove e centesimi quarantanove (euro 70.779,49), I.V.A. esclusa, al netto del ribasso d'asta del ventotto/trentasei per cento (28,36%) offerto in sede di gara;

art. 6 - A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Impresa ha costituito la prescritta cauzione definitiva sino alla concorrenza di euro 25.991,00 (euro venticinquemilanovecentonovantuno), mediante polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni, agenzia di Belmonte Mezzagno: cod. 724, numero Polizza 00A0306639 del 29/03/2012;

art. 7 - I pagamenti saranno corrisposti all'Impresa nei modi e termini previsti dal capitolato d'onere, con cadenza bimestrale posticipata, secondo le vigenti norme in materia di contabilità previa presentazione di regolare fattura a rate bimestrali posticipate per l'importo complessivo di euro tremilanovecentotrentaduevirgolaventi (euro 3.932,20), oltre I.V.A., oltre il compenso dovuto per la pulizia straordinaria da quantificarsi a parte. Detto compenso resterà fisso ed immutabile per l'intera durata del contratto. Esso sarà effettuato, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n.136, nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, su conto corrente dedicato bancario intestato alla "CLEAN COMPANY s.r.l. n. 11/000113293 presso l'Istituto di Credito "BCC LA RISCOSSA" di Regalbuto - agenzia di Nicosia, Cod IBAN: IT 49 P08954 83670 011000113293 i cui soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:
Arch. Pressimone Roberto nato a Messina il 16/11/1972 Codice Fiscale

PRSRRT72S16F158W Residente in Palermo ViaAlbergheria n. 36;

Sig.ra Rag. Cordovana Lorena nata a Waiblingen (D) il 04/12/1982, Codice

Fiscale CRDLRN82T44Z112K Residente in Nicosia, C.da San Giacomo

s.n.c.;

art. 8 - Il presente contratto è immediatamente esecutivo ai sensi delle leggi vigenti;

art. 9 – Ai fini fiscali dichiarano i componenti che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 387 del D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 634;

art. 10 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme contenute nel capitolato d'oneri allegato oltre che a quelle vigenti in materia di pubblici servizi nonché a tutte le altre disposizioni di legge;

art. 11 – L'Amministrazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto di giorni quindici (15) da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricezione:

quando il servizio venga eseguito senza le necessarie norme di igiene, scrupolosità e sicurezza;

quando i lavori di pulizia non vengano eseguiti secondo quanto in precedenza dettato;

art. 12 – Il presente contratto non costituisce e non potrà costituire rapporto di lavoro dipendente tra l'Amministrazione e l'Impresa e/o con il personale dalla stessa impiegato, trattandosi di appalto di servizi, e pertanto regolato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile;

art. 13 - Le spese del presente contratto, copie occorrenti, registrazione e/o altro, sono per l' intero a carico dell'impresa senza possibilità di diritto di rivalsa;

art. 14 - Le parti infine convengono che alla scadenza del presente contratto l'Impresa assicurerà la continuità del servizio di pulizia in oggetto nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo appalto e, in ogni caso, fino al subentro della nuova impresa appaltatrice, subordinato alla specifica richiesta dell'Ente Parco;

art. 15 - L'Impresa si impegna, altresì, ad assicurare eventuali ulteriori prestazioni che verranno richieste per le quali i compensi dovuti verranno corrisposti nella misure e con le modalità di cui al capitolato d'oneri allegato;

art. 16 – In caso di ritardi sui tempi di esecuzione o svolgimento delle attività previste per il completamento in ogni sua parte della prestazione e per la sua piena ed effettiva funzionalità, l'Amministrazione applicherà la penale stabilita nel capitolato d'oneri allegato. In tali circostanze l'Ente potrà avvalersi di altra ditta per l'effettuazione del servizio, salvo rivalsa nei confronti della inadempiente. In caso di risoluzione del contratto la Ditta sarà tenuta al pagamento delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per la realizzazione del servizio con altre ditte.

Art. 17 – L'impresa, ai sensi dell'art.3, c.8, della Legge n.136 del 13-08-2010, assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta del presente contratto;

art. 18 – Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti atti:

- Determinazione del Direttore n. 36 del 16/02/2012 di approvazione verbali

di gara e aggiudicazione definitiva (All. "A");

- Capitolato d'oneri (All. "B");

- Cauzione definitiva (All. "C");

- D.U.V.R.I. (All. "D");

- Piano Operativo di Sicurezza (All. "E");

- certificato della C.C.I.A.A. di Enna rilasciato in data 13/02/2012 (All. "F").

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Clausole vessatorie:

art. 19 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si applica l'art. 116 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163.

Art. 20 (Responsabilità dell'impresa e tutela contro azioni di terzi)

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

3. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, secondo quanto previsto all'art.11 del capitolato d'oneri allegato.

art. 21 (Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del

settore, mantenendo almeno gli attuali livelli occupazionali.

2. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'impresa quando l'Ispettorato del Lavoro avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.

3. L'impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

art. 22 (Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'impresa comunicherà per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.

2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'impresa dovrà provvedere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Qualora l'impresa non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'impresa.

4. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà esser munito di apposito distintivo con i dati anagrafici e la denominazione dell'impresa.

5. L'impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Art. 23 (Vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Art. 24 (Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto all'impresa e vale quale diffida ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Art.25 (Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio o il suo espletamento secondo modalità non regolari e soddisfacenti, comporta l'applicazione delle penalità di cui all'art.9 capitolato d'oneri allegato.

Art. 26 (Sospensione dei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può anche sospendere i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 27 (Effetti del recesso e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del codice civile, l'impresa ha diritto al corrispettivo

fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'impresa.

3. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Impresa: Clean Company s.r.l. – Amm. unico, Arch. Pressimone Roberto

Il Direttore dell'Ente: *Dr. Francesco Licata di Baucina*

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

L'IMPRESA Clean Company s.r.l. – Amm. Unico Arch. Pressimone Roberto